



C O M U N E D I S E R R A M A N N A
P R O V I N C I A D E L S U D S A R D E G N A

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E ISTITUZIONE ELENCO
DEGLI AVVOCATI DELL’ENTE**

approvato con atto del Commissario straordinario/C.C. n.63. del 07/10/2021.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1) Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e del D.Lgs. n. 50/2016 «*Codice dei contratti pubblici*» e successive modificazioni.

2) Con il presente regolamento vengono disciplinate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali a professionisti esterni all'Ente, alla luce della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti pubblici"), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile), nelle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione nonché nella legge n. 247/2012 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

3) Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Elenco comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

I servizi legali a professionisti esterni all'Ente vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività, correttezza e delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

4) L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:

a) Mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale, infatti il Comune di Serramanna non dispone di una Avvocatura interna, pertanto, nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali, nei casi previsti dalla legge, ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), nn 1 e 2, del Codice, nonché dello svolgimento di altra attività stragiudiziale legale, il Comune si avvale di professionisti esterni in possesso della necessaria abilitazione professionale nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

b) Obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1

lett. c e d di cui al D.Lgs 50/2016- devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016.

5) Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di servizi legali, che ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) gli incarichi di patrocinio legale, conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

6) L'incarico legale, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un'esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile.

Non assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

7) Il presente regolamento non trova invece, applicazione ai sensi dell'art. 140 del Codice, ai Servizi Legali di cui all'allegato IX al Codice stesso, ovvero a tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi, da un punto di vista prestazionale, nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze e i pareri pro veritate non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

8) Il presente regolamento, inoltre, non trova, altresì, applicazione agli incarichi di consulenza esulanti dall'ambito di applicazione del citato art. 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici per i quali troveranno applicazione le disposizioni del "Codice" stesso.

9) Nel caso in cui l'Ente intenda affidare servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti, si applicherà la disciplina in materia di affidamento di appalti pubblici di cui alla normativa vigente in materia. In tal caso il presente regolamento troverà applicazione per le parti non incompatibili.

Art.2

Rappresentanza in giudizio

1) La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o Assessore anziano.

2) Il Responsabile del Servizio interessato trasmette al Responsabile dell'area Affari generali apposita relazione contenente le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio e gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi;

3) La Giunta Comunale autorizza, con apposita deliberazione, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.

4) Il Sindaco, a seguito della sopraindicata deliberazione di indirizzo, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale, che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

CAPO II

Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 3

Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali

1) È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

L'Elenco è articolato nei seguenti settori :

- amministrativa;
- civile;
- penale;
- lavoro e pubblico impiego;

- tributaria.

Art. 4 **Requisiti per l'iscrizione**

1) Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'elenco, indicate all'articolo precedente:

- a) il singolo professionista;
- b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell'avviso.

2) I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati;
- solo per il patrocinio in Cassazione: iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.
- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune di Serramanna, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il

professionista è stabilito;

- non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
- rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5

Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco

1) Ai fini dell'istituzione dell'Elenco, il Responsabile del Servizio Affari Generali , provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. Dell'Avviso deve essere data pubblicità all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. Una comunicazione della pubblicazione dell'avviso deve essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale di Cagliari. L'elenco così formato, è sempre aperto a nuove iscrizioni.

2) I professionisti interessati possono far pervenire la propria domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati, in qualsiasi momento fino alla eventuale formale revoca dell'Elenco istituito.

3) L'interessato deve indicare la sezione e il settore o i settori giuridici per i quali richiede l'iscrizione. Lo stesso deve dichiarare, nella domanda di iscrizione e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, sotto la propria responsabilità, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, P.Iva, domicilio, recapito telefonico, indirizzo PEC, presso il quale dovrà essere effettuata ogni comunicazione inerente la procedura;
- b) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Serramanna.;
- c) le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae ;
- d) il possesso di comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae ;

- e) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- f) eventuali titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae ;
- g) la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae;
- h) di essere in possesso di una polizza di assicurazione come specificato al precedente art. 4. Nel caso di avvocato membro di studio associato potranno essere indicati gli estremi della polizza dello studio di appartenenza, purché tale polizza copra l'attività dell'avvocato che chiede l'iscrizione all'Elenco.;
- i) di essere disponibile a praticare tariffe non superiori ai corrispettivi minimi stabiliti dalle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza (DM 55/2014);
- j) di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza;
- k) di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;
- l) di autorizzare il Comune di Serramanna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
- m) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso e di rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento ;
- n) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Serramanna approvato con Atto di Giunta n. 3 del 30.01.2014 ;

Alla domanda, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei professionisti esterni;
- curriculum vitae debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate;
- dichiarazione di essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00 con l'indicazione degli estremi.
Nel caso di avvocato membro di studio associato potranno essere indicati gli estremi della polizza dello studio di appartenenza, purché tale polizza copra l'attività dell'avvocato che chiede l'iscrizione all'Elenco

4) Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5) Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta da parte dell'Ente.

6) La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Art. 6 Formazione dell'Elenco

1) Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal Responsabile del procedimento sulla base della comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.

2) I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell'Elenco per cui hanno fatto richiesta.

3) L'Elenco viene approvato con determina dirigenziale e quindi pubblicato sul sito internet dell'Ente.

4) L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale del Comune.

5) Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

6) L'Elenco viene aggiornato costantemente con l'inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte

pervenire dai soggetti interessati. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

7) L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Serramanna di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.

8) L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca. Detto Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti.

Art. 7 **Affidamento degli incarichi**

1) La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali viene fatta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei seguenti elementi:

- dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- della pregressa proficua collaborazione con altre amministrazioni in relazione a incarichi similari;
- del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

2) In ogni caso l'amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

3) Ogni volta che si rende necessaria la prestazione professionale di un professionista, il Responsabile del procedimento, individuati i professionisti in base ai predetti criteri, provvede ad inviare richiesta di preventivo ad almeno 3 professionisti scelti tra quelli inseriti nel settore di riferimento.

4) Ai professionisti individuati verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati il preventivo sotto forma di parcella con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014.

5) Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'elenco comunale, in particolare con riferimento al

permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

6) L'incarico sarà affidato al professionista che avrà presentato il preventivo più conveniente per l'amministrazione. I preventivi sono soggetti a verifica di congruità effettuata sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza. In presenza di preventivi riportanti la stessa offerta valida sarà presa in considerazione quello presentato dal professionista con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Professionale

7) Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, viene individuato il legale cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Con la determinazione sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento

8) Gli incarichi legali oggetto di conferimento verranno opportunamente individuati con il Codice Identificativo Gara (c.d. "CIG"), in ossequio a quanto stabilito nelle disposizioni della Competente Autorità in materia.

9) Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l'aspetto della necessità.

10) Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Ente, in accordo con l'Avvocato incaricato.

Art. 8

Disciplinare d'incarico

1) Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo:

Il disciplinare d'incarico deve riportare:

a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata, come risultante dall'atto o comunque come indicata la legale nel preventivo; se di valore indeterminato, il Legale dovrà indicare le dovute motivazioni.

b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, relativo a tutti gli stadi della controversia, con indicazione delle quote relative alle diverse fasi;

- c) le modalità di liquidazione del compenso professionale;
- d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
- e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.
- f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento;
- g) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito o prodotto dalla controparte, nonché i provvedimenti giurisdizionali;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) dati relativi alla polizza assicurativa

Sottoscritto il vincolo contrattuale si provvederà a trasmettere al professionista incaricato, la delibera, la determina di affidamento del servizio e, quando necessaria, la procura *ad litem*, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

Art. 9

Ipotesi eccezionali di affidamento diretto

1. In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell'amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.
2. Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento.
3. Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:
 - a) la consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
 - b) la assoluta particolarità della controversia;

- c) nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 10 Compensi

1) I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza.

2) Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

3) In tutti questi casi, il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.

4) Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

5) In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

6) Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

7) Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico così come riportato all'art.8 anche nella forma della lettera commerciale di incarico per corrispondenza, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

8) Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spesa processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Potrà inoltre essere anticipato un importo fino al massimo al 30% della somma riportata nel preventivo, relativa ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.

Art. 11
Obblighi dell'affidatario

1) I professionisti incaricati dei singoli servizi dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell'amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza in tempi congrui e di copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale.
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
- unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Serramanna per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- presentare la fattura elettronica.

Art. 12
Sospensione e cancellazione dall'elenco

1) La sospensione dall'elenco ha luogo nel caso in cui per n. 3 (tre) volte nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto rifiuti senza motivo la prestazione richiesta. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- si siano verificate cause di incompatibilità;
- in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune medesimo.
- abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'elenco.

2) La cancellazione dall'Elenco, unitamente ai motivi che hanno condotto a tale determinazione, verrà tempestivamente comunicata, tramite PEC, all'avvocato/studio associato e comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

CAPO III

Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.L.gs. n. 50/2016

Art. 13

Principi generali

1) L'affidamento dei servizi legali di cui al presente capo è soggetto all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi.

2) Si applicano le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

3) Nell'affidamento dei servizi di cui al presente capo si tiene conto, in ogni caso, della capacità del professionista singolo o associato di soddisfare le diverse esigenze dell'Ente impreviste e future.

Art. 14

Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016

1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella

misura in cui non rientrano in quelli di cui al precedente Capo II: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale, di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).

2) I servizi legali di cui al punto precedente si considerano non rientranti in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale.

Art. 15 **Disciplina applicabile**

1) I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2) I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In ogni caso la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 **Contratti misti**

Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo D.Lgs., si applica l'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 17

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1) Agli affidamenti dei servizi legali si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

Art.18

Registro

1) Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro comunale degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Segreteria Affari Generali.

Art. 19

Pubblicità

1) L'Elenco degli Avvocati è pubblicato nel sito Internet istituzionale dell'Ente nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2) Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali, sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013

Art. 20

Norme di rinvio

1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense;

2) A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento

Art. 21

Tutela dei dati personali

1) I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati da parte del Comune di Serramanna e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra indicate, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE).

Art. 22

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1) Di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo Pretorio telematico dell'Ente e in ossequio all'art. 10, comma 5 dello Statuto comunale.

2) Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali"*.